

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Prot. 0042551 21

Sede Legale: Via Renato Paolini, 47 65124 Pescara P.Iva: 01397530682

Pescara, 24 05 2024

## A tutti i dipendenti ASL PESCARA

- trasmissione a mezzo mail aziendale e pubblicazione permanente sul sito istituzionale www.ausl.pe.it.

Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Ai componenti RSU Comparto Sanità

Oggetto:

Circolare aziendale recante la disciplina delle giornate festive infrasettimanali lavorate e la contestuale abrogazione disposizione aziendale prot. 0017087I12 del 12/11/2012.

La presente circolare persegue la finalità, in ambito aziendale, di orientare il personale interno in merito alla concreta ed uniforme applicazione degli istituti del riposo compensativo e/o dello straordinario festivo invocabili a fronte di prestazione lavorativa resa su giornate festive infrasettimanali.

La prestazione lavorativa resa dai dipendenti del Comparto Sanità nelle giornate festive infrasettimanali è stata recentemente interessata da una ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, numero 1505 del 21/01/2021, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:

"L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".

I riferimenti contrattuali del 1995 ivi richiamati sono sovrapponibili ai contenuti del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 i quali, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative ai riposi, allo straordinario e alle specifiche indennità connesse alle particolari condizioni di lavoro, ha disciplinato, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo ovvero al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo nell'ipotesi di prestazione lavorativa resa in giornata festiva infrasettimanale, lasciando immutata la disciplina dell'indennità spettanti al personale turnista, con specifico riferimento all'indennità di turno ed all'indennità festiva.

asl

Sede Legale: Via Renato Paolini, 47 65124 Pescara

P.Iva: 01397530682

L'enunciazione della Corte di Cassazione crea una rottura con i precedenti orientamenti

giurisprudenziali e con le interpretazioni rese in materia dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, in relazione allo specifico personale del

Comparto Sanità, ha infatti individuato la portata applicativa della disciplina in oggetto; lo stesso deve essere

pertanto recepito ed applicato in ASL Pescara, in riforma della vigente regolamentazione aziendale contenuta

nella nota prot. nr. 0017087I12 del 12/11/2012, in un'ottica di corretta interpretazione della disciplina ed in

funzione della prevedibilità delle decisioni conseguenti all'insorgere di eventuale contenzioso.

La vigente disciplina aziendale, dettata con nota prot. nr. 0017087I12 del 12/11/2012, che di seguito

si riporta: "Lo straordinario festivo infrasettimanale è corrisposto al personale non turnista, ove il dipendente

interessato lo richieda ed in luogo del riposo compensativo e dell'indennità festiva, chiamato in via eccezionale

a prestare servizio in giornata festiva infrasettimanale. Tale riconoscimento è previsto anche per il personale

turnista chiamato a prestare servizio su tali giornate al di fuori della pianificazione preventiva del proprio

turno, in via eccezionale e per esigenze straordinarie di servizio (ad es. in caso di assenza improvvisa dal

servizio da parte del personale in turno)", risulta in contrasto con il principio di diritto dianzi richiamato, in

quanto non riconosce al personale turnista che presta ordinariamente l'attività lavorativa anche in giornata

festiva infrasettimanale la possibilità di richiederne il pagamento del compenso a titolo di straordinario festivo.

Per quanto sopra, si dispone quanto segue, in relazione al solo personale di ambito comparto, tenuto conto

che per i dirigenti di Area Sanità l'istituto della guardia festiva ha trovato una sua specifica e peculiare

disciplina.

REGOLAMENTAZIONE ASL PESCARA APPLICABILE DAL PRIMO GENNAIO 2021.

1. il dipendente chiamato a prestare servizio in giornata festiva infrasettimanale ha diritto, su richiesta

da effettuarsi entro trenta giorni dalla prestazione, ad equivalente riposo compensativo ovvero alla

corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo; in entrambi i casi il dipendente

mantiene il diritto al compenso dell'indennità di turno e dell'indennità festiva se trattasi di personale

turnista;

2. la corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, ove richiesto, esclude il diritto al

riposo compensativo della giornata infrasettimanale festiva lavorata; per converso la richiesta della

giornata di riposo compensativo esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario festivo;

3. il personale turnista è invitato richiedere presso la struttura di assegnazione in via anticipata,

preferibilmente ad inizio anno di calendario, l'opzione per il compenso ovvero per il riposo delle ore



Sede Legale: Via Renato Paolini, 47 65124 Pescara P.Iva: 01397530682

di servizio prestate in giornata festiva infrasettimanale, al fine di consentire la corretta programmazione dei turni e degli eventuali riposi compensativi;

- 4. il personale aziendale chiamato alla predisposizione dei turni di lavoro per il personae turnista è tenuto alla pianificazione dei turni tenuto conto delle opzioni espresse dal personale gestito, al fine di consentire una programmazione coerente con la necessità di consentire gli eventuali riposi compensativi richiesti ovvero con il pagamento dello straordinario festivo;
- 5. per quanto sopra la programmazione del turno mensile deve essere pianificata in modo da non compensare automaticamente il plus orario derivante dalle festività infrasettimanali lavorate;
- il personale non in regola con il debito orario istituzionale, anche con riferimento al saldo complessivo progressivo derivante da mensilità pregresse, non ha diritto al pagamento del compenso straordinario;
- 7. è approvata la modulistica allegata da utilizzare da parte del personale interessato alla prestazione lavorativa su giornata festiva infrasettimanale;
- 8. le disposizioni che precedono si applicano dal primo gennaio 2021;
- è abrogata, con decorrenza dal primo gennaio 2021, la disposizione ASL Pescara prot. 0017087|12 del 12/11/2012 che resta pubblicata sul sito aziendale per gli effetti prodotti sino al 31/12/2020;
- 10. è disposta la pubblicazione della presente circolare, in modalità permanente, sul sito aziendale www.ausl.pe.it, in sezione "Documenti Aziendali" ai fini della più ampia diffusione del suo contenuto.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO

PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Dott. Giuseppe Barile

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ASL PESCARA
Dott. Vero Machitelli

All: modulo richiesta riposo o pagamento ore festive infrasettimanali lavorate.



autorizzazione).

Sede Legale: Via Renato Paolini, 47 65124 Pescara P.Iva: 01397530682

del
tese attenzione del
re/Dirigente/Coordinatore
o pagamento straordinario festivo su ore festive
o professionale di
matricola in
sede
sede
o:
IEDE
-2018 Comparto Sanità ed in relazione alla giornata dalle ore alle ore
aggiorazione per il lavoro festivo;
per numero ore
IL RICHIEDENTE
Firma del dipendente
SI AUTORIZZA
rdinatore o Direttore/Dirigente Responsabile di UO
i protocollo, della firma del richiedente e della firma di